

REGOLAMENTO di ORGANIZZAZIONE DEL CORPO di POLIZIA PROVINCIALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

ART. 1 - ORGANO DI GOVERNO

Il Presidente della Provincia, o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di Polizia Locale, vigila sul corretto funzionamento del Corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

In particolare compete al Presidente:

1) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, con particolare attenzione alle problematiche relative all'attività di vigilanza nelle zone di confine provinciale ed alle competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;

2) disporre il nulla osta per l'impiego del personale del Corpo di Polizia Provinciale da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art.3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

ART. 2- ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Il Corpo di Polizia Provinciale, struttura autonoma funzionalmente collocata alle dirette dipendenze del Presidente.

Il Corpo di Polizia Provinciale è inserito, nella Dotazione Organica dell'Amministrazione Provinciale, come area autonoma., assegnata ad un Dirigente che nel contesto della Polizia Provinciale svolge i compiti di cui al successivo art. 3.

Sulla base della vigente normativa, il Corpo di Polizia Provinciale si articola nelle seguenti qualifiche professionali:

- Comandante responsabile del Corpo di Polizia Provinciale
- Uno o più Vice Comandanti
- Ufficiali
- Ispettori
- Agenti

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale fa riferimento ad un Dirigente appositamente incaricato dal Presidente della Provincia, nell'ambito dell'organizzazione generale delle strutture dell'Ente.

Al Corpo di Polizia Provinciale possono essere assegnate unità operative di profilo amministrativo-contabile in numero congruo alle esigenze.

Il Dirigente e il Comandante del Corpo provvedono, per quanto di rispettiva competenza, a rendere operativi i programmi dell'Ente sulla base degli indirizzi del Presidente.

Le attività della Polizia Provinciale si svolgono entro i limiti del territorio della Provincia di Chieti, pertanto presso la sede in Chieti è istituito il Comando di Polizia Provinciale che svolge le attività di coordinamento, controllo e direzione dei tre circondari operativi in cui si suddivide il territorio.

ART. 3- ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE

Al Dirigente incaricato vengono attribuite le sole competenze, funzioni e responsabilità

amministrative che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono in via esclusiva ai dirigenti. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attribuzioni si avvale della collaborazione del Comandante.

Il Dirigente sovrintende all'organizzazione, alla disciplina, all'addestramento e alla formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi del Presidente della Provincia.

Ai sensi della vigente normativa in materia di Enti locali, allo stesso spetta la gestione delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati.

In particolare compete al Dirigente:

1. curare la pianificazione e le misure operative idonee a migliorare l'efficienza, efficacia dei servizi e dell'attività amministrativa del Comandante del Corpo, in particolare con riferimento all'orario di lavoro e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
2. assicura l'unitarietà e la coerenza dell'azione del Comandante e dei suoi subordinati nell'attuazione degli obiettivi programmatici e nel rispetto degli indirizzi dettati dall'organo di governo e della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro;
3. esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
4. rispondere al Presidente della Provincia circa l'impiego dei mezzi e del personale.

ART. 4- ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO

Il Comandante:

1. sovrintende e cura l'impiego tecnico operativo e disciplinare del Corpo, la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento del personale;
2. emette circolari amministrative ed ordini di servizio nell'ambito ed in dipendenza di norme e regolamenti, dispone servizi ispettivi, che può svolgere anche personalmente, volti ad accertare l'adempimento delle direttive impartite e delle modalità dei servizi svolti;
3. mantiene relazioni con i rappresentanti di altre forze di Polizia e con l'Autorità Giudiziaria;
4. presenta al Presidente della Provincia eventuali proposte atte a migliorare, in qualsiasi campo, le attività ed i servizi provinciali;
5. provvede all'assegnazione, in via continuativa o per periodi determinati, delle armi al personale del Corpo di Polizia Provinciale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti, disporre in talune circostanze che il servizio venga svolto senza armi;
6. autorizza il personale a portare l'arma per le esercitazioni obbligatorie e nei giorni stabiliti, fino al luogo di impiego e viceversa, qualora questo si trovi fuori dal territorio provinciale;
7. vigila sull'osservanza da parte del personale di Polizia Provinciale delle disposizioni vigenti, relative alla disciplina dell'armamento ed al funzionamento dell'armeria;
8. adotta i provvedimenti di gestione dell'armeria;
9. coordina l'attività del Corpo nell'ambito dei programmi e dei servizi di protezione civile;
10. cura i rapporti e le relazioni esterne con l'Autorità Giudiziaria e le forze di Polizia.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA PROVINCIALE

Ciascun ufficiale di Polizia Provinciale svolge la propria attività presso la sede assegnata dal Comandante e può essere responsabile di eventuali distaccamenti/nuclei specialistici in cui può essere articolato il Corpo di Polizia Provinciale; a tal fine:

1. svolge attività di coordinamento e controllo del personale assegnato;
2. svolge attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio;

3. predispone, nell'ambito degli obiettivi del Corpo, proposte di pianificazione e programmazione delle attività;
4. relaziona periodicamente al Comandante sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'ufficiale di Polizia Provinciale esercita altresì tutte le altre competenze previste dagli artt.6 e 7 del presente regolamento per quanto compatibili assumendo la qualifica di Responsabile dei procedimenti assegnati, se non diversamente disposto dal Comandante.

Le proposte di pianificazione e programmazione dell'attività di ciascun distaccamento/nucleo specialistico assegnato, nonché le proposte di programmazione dei servizi di vigilanza e controllo, dovranno essere raccordati tra gli ufficiali di polizia locale ed approvati dal Comandante.

Possono essere altresì affidate, da parte del Comandante, agli ufficiali di polizia locale i compiti di gestione dell'istruttoria delle seguenti attività:

- Gestione parco automezzi;
- Gestione sala operativa;
- Gestione attività di acquisto del vestiario e delle attrezzature;
- Acquisto e tenuta delle armi e munizioni in dotazione;
- Gestione delle attività inerenti il personale del Corpo (orario di lavoro, ferie, permessi, recuperi, lavoro straordinario; etc.);
- Gestione aggiornamento del personale e formazione interna;
- Gestione vigilanza volontaria.

ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI E DEGLI ISPETTORI DI POLIZIA PROVINCIALE

Nell'espletamento dei compiti affidati al Corpo di Polizia Provinciale, gli agenti e gli ispettori sono obbligati in particolare a:

1. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
2. avvalersi della eventuale collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni nell'espletamento del servizio, coordinandone l'impiego;
3. collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di Polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86;
4. accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
5. custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
6. relazionare puntualmente al superiore gerarchico sulle attività espletate;
7. compilare il foglio di servizio giornaliero relativo all'attività espletata;
8. partecipare alle riunioni di lavoro;
9. eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici; adempiere alle funzioni di rappresentanza, inerenti le competenze attribuite al Corpo di Polizia Provinciale, in particolare garantire la scorta al Gonfalone;
10. informare tempestivamente il Comandante del Corpo degli obblighi assunti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
11. partecipare ai corsi di aggiornamento e specializzazione organizzati dall'Amministrazione; assolvere a tutto quanto inerente le procedure e gli atti di competenza;
12. svolgere l'attività di scorta per il Presidente dell'Ente, anche con mansioni di autista, in tal caso con l'impiego al massimo di una unità.
13. Il Dirigente, su proposta del Comandante, con proprio provvedimento, può provvedere ad individuare tra il personale appartenente al ruolo agenti di polizia locale (cat. C P.E. C5), uno o più soggetti a cui attribuire le funzioni di coordinamento e controllo e la qualifica di Ispettore di grado superiore, ove la scelta dell'incaricato sia indipendente dall'anzianità di servizio, basandosi eventualmente su capacità tecniche di servizio già manifestate e titoli di

studio.

L'addetto a cui sono state attribuite le funzioni di coordinamento e controllo, svolge attività di vigilanza, la coordina nell'ambito delle proprie competenze, informa il diretto superiore in merito allo svolgimento di tale attività di vigilanza e riceve dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio.

Per il complesso delle attività come sopra delineate, l'addetto al coordinamento e controllo:

a) interviene direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;

b) svolge tutte le funzioni di cui al successivo art. 7 per quanto compatibili;

Il Comandante del Corpo, sentito il Dirigente, può, per esigenze di servizio, incaricare uno o più addetti al coordinamento di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine.

ART. 7 - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICE-COMANDANTE

Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un ufficiale di polizia locale sulla base di un provvedimento del Dirigente, su proposta del Comandante .

Al Vice Comandante possono essere delegate, da parte del Comandante del Corpo alcune delle funzioni al medesimo assegnate.

Il Vice Comandante svolge altresì tutte le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti, nonché quelle di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento in quanto compatibili.

In caso di assenza o impedimento del Comandante, tale funzione viene assunta dal Vice Comandante e successivamente dall'ufficiale di Polizia Provinciale più anziano.

In caso di assenza di tutte le suddette figure il comando viene assunto dall'agente addetto al coordinamento più anziano ovvero l'Agente più anziano.

Qualora fossero state attribuite funzioni di Vice Comandante a più soggetti, tali ruoli s'intendono ad esaurimento.

ART. 8 - RAPPORTO GERARCHICO

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Provinciale , è rappresentato dalle qualifiche di cui al precedente art. 2 e i rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e di cortesia.

All'interno della medesima categoria, a parità di grado, la dipendenza gerarchica è disciplinata come segue:

⇒ a parità di merito nella qualifica è determinata dall'anzianità nella qualifica;

⇒ a parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità di servizio;

⇒ a parità di anzianità di servizio, dall'età.

Gli appartenenti al Corpo, sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione.

Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.

CAPO II – PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9- PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Dirigente definisce con il Comandante il programma e le linee di intervento sulla base delle

direttive e dell'indirizzo politico amministrativo, nonché delle risultanze delle attività di programmazione.

La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture dell'ente deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata del servizio. In particolare dovranno essere attivate:

a) **CONFERENZA DI PROGRAMMA**

Alla conferenza di programma spetta il compito di fornire, in sintonia con gli interessi generali dell'Ente e l'attività programmatica della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi per lo svolgimento del servizio di vigilanza. Alla conferenza partecipano gli Assessori ed i Dirigenti, preposti alle varie materie di competenza della vigilanza, il Dirigente ed il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale. Di norma la conferenza di servizio viene effettuata almeno una volta all'anno, indetta dal Presidente o suo delegato.

b) **CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE**

La conferenza di organizzazione ha lo scopo di attuare i singoli interventi sulla base delle priorità stabilite dalla Conferenza di Programma.

La Conferenza di organizzazione si riunisce non oltre 15 gg. dalla Conferenza di Programma e successivamente con cadenza semestrale nonché, su richiesta del Comandante del Corpo, nei periodi intermedi, qualora sorgano problemi contingenti da parte dei singoli Dirigenti interessati ai problemi della vigilanza.

La conferenza è convocata dal Dirigente del Corpo;

Alla conferenza di organizzazione partecipano il Comandante, gli ufficiali del Corpo di Polizia Provinciale, nonché i singoli Dirigenti dei Servizi interessati dai problemi contingenti e se ritenuto necessario, personale di altri Enti e Organismi.

c) **RIUNIONE DI SERVIZIO**

La riunione di servizio riveste carattere puramente operativo per l'emanazione degli indirizzi per la effettuazione degli interventi. Si svolge mensilmente, o in periodi intermedi per la trattazione di problemi contingenti, a data variabile e vi partecipano, di norma, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, gli ufficiali di Polizia Provinciale, gli ispettori e gli agenti. Può partecipare anche il Dirigente.

In tale riunione vengono stabiliti gli obiettivi e la programmazione operativa del mese successivo. E' convocata dal Comandante del Corpo.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ambito del servizio del personale del Corpo di Polizia Provinciale è il territorio provinciale.

L'organizzazione deve favorire per quanto possibile il decentramento operativo territoriale sulla base di una suddivisione del territorio in aree omogenee, comprendenti più comuni.

Il Dirigente, su proposta del Comandante del Corpo definisce, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione del territorio in distaccamenti/zone operative.

Il personale può essere adibito a servizi interni ed a servizi esterni, servizi diurni e notturni.

Il personale durante i servizi esterni di vigilanza, opera di norma in pattuglie formate da non meno di due unità e durante il servizio deve mantenere il contatto operativo con il Corpo. A tale scopo potrà essere organizzato un centro radio operativo e definite le procedure per la trasmissione delle istruzioni di servizio. Il centro radio deve essere integrato nell'organizzazione dell'ente, in particolare per quanto concerne la protezione civile, le emergenze e le attività di soccorso. In attesa della realizzazione del centro radio operativo, saranno utilizzati i telefoni cellulari in dotazione, che devono essere mantenuti sempre accesi durante il servizio per permettere alla pattuglia di essere contattata in ogni momento, compatibilmente con la copertura di campo disponibile. Il Dirigente e il Comandante sono tenuti a mantenere i cellulari accesi anche al di fuori dell'orario di servizio.

ART. 11 - LUOGO DEL SERVIZIO

Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate operativamente sul territorio e

dotate di auto di servizio.

Nella porzione di territorio assegnato, il personale di Polizia Provinciale deve attendere agli adempimenti connessi alle materie attribuite al Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 12 - SEDE DI SERVIZIO E STRUTTURE DECENTRATE –NUCLEI OPERATIVI

L'attività della Polizia Provinciale può essere espletata in distaccamenti territoriali e/o nuclei specialistici, sulla base delle esigenze operative funzionali individuate dal Comandante del Corpo. Le attività della Polizia Provinciale si svolgono entro i limiti del territorio della Provincia di Chieti, pertanto presso la sede in Chieti è istituito il Comando di Polizia Provinciale che svolge le attività di coordinamento, controllo e direzione dei tre circondari operativi in cui si suddivide il territorio, di seguito elencate

- Chieti
- Lanciano
- Vasto

I Nuclei operativi speciali hanno competenza per materia. Tra questi dovranno prevedersi:

- Nucleo Ambientale
- Nucleo di Polizia Stradale e Amministrativa.
- Nucleo Faunistico

I Nuclei operano su tutto il territorio provinciale occupandosi prevalentemente di procedimenti specialistici relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine fermo restando la possibilità di interscambio di personale tra i nuclei e, qualora necessità particolari lo richiedano, di supporto tra gli stessi.

A cura del Dirigente, su proposta del Comandante, per ogni distaccamento o nucleo specialistico, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà assegnato un contingente di personale, così da consentire una più puntuale conoscenza delle specifiche caratteristiche territoriali, connesse con le attività operative, di controllo e di vigilanza che ne derivano.

Presso ciascun distaccamento e/o nucleo specialistico è individuato un responsabile

ART. 13- ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio copre tutto l'arco settimanale e si articola, di norma, in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni. Per esigenze particolari e motivate potranno essere comandate anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni o prenottturni, ferma restando la necessaria copertura finanziaria per il lavoro notturno prevista dal fondo delle risorse di cui all'art. 15 del CCNL/98.

Quando necessità particolari e straordinarie lo richiedono, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi contrattuali vigenti.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante, che si avvarrà dell'apporto degli ufficiali di Polizia Provinciale e di eventuali supporti informatici.

Il rispetto degli orari di lavoro del Comandante saranno assicurati dal Dirigente, secondo quanto previsto dalle norme del contratto di lavoro.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale, in quanto compatibili con gli accordi stabiliti a livello di concertazione.

ART. 14 - ORDINE DI SERVIZIO

Ciascun appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, di norma, è dotato di un foglio di servizio mensile (o settimanale) preventivo.

Il foglio di servizio viene compilato, dal Comandante, diramato nei modi e nei tempi affinché tutti

gli interessati possano prenderne visione e deve contenere:

- ⇒ l'orario indicativo iniziale e finale di ogni giornata di lavoro;
- ⇒ i riposi compensativi e le festività lavorative;
- ⇒ i turni pomeridiani che non devono di norma essere inferiori ad 1/3 delle giornate lavorative;
- ⇒ gli indirizzi prioritari stabiliti per il mese cui si riferisce il foglio di servizio;
- ⇒ il numero dei servizi notturni, che dovranno essere equamente ripartiti tra tutti gli appartenenti al Corpo e che di norma, in numero, non dovranno essere inferiori a due per ogni mese, salvo eventuali diverse esigenze organizzative individuate dal Comandante.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni.

Eventuali variazioni del servizio possono essere autorizzate, previa verifica del mantenimento della funzionalità del servizio, dal Comandante o dall'ufficiale di Polizia Provinciale responsabile e comunicate tempestivamente al Comandante.

Il Comandante con cadenza mensile inoltre provvederà a segnalare al Dirigente l'andamento delle attività con riferimento agli obiettivi annuali derivanti dagli obiettivi di PEG o di performance, secondo gli indirizzi del Presidente della Provincia.

Gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere ricompresi nella valutazione annuale dell'attività del Comandante.

ART. 15 - SERVIZI ESTERNI AL TERRITORIO PROVINCIALE

L'attività del personale del Corpo di Polizia Provinciale si svolge ordinariamente nell'ambito territoriale provinciale, salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e dall'art. 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, o altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare per:

1. attività di collegamento e di rappresentanza;
2. operazioni di soccorso in caso di calamità e disastri;
3. rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati agli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio;
4. operazioni esterne di Polizia Giudiziaria per casi di flagranza dell'illecito la cui consumazione sia iniziata nel territorio di appartenenza;
5. operazioni esterne di polizia giudiziaria delegate dall'Autorità Giudiziaria;
6. distacco o comando presso altri Enti, per cui l'ambito operativo è costituito dal territorio dell'Ente di destinazione.
7. Per trasporto e ricovero di specie animali e ittiche presso Istituti Zooprofilattici, centri di recupero - riabilitazione – allevamenti.

I servizi espletati fuori dal territorio provinciale sono svolti in via ordinaria senza armi, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, dal presente Regolamento e per i servizi delegati dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III – RAPPORTO DI SERVIZIO

ART. 16 -TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale del Corpo di Polizia Provinciale spettano lo stipendio tabellare, il salario di anzianità maturata, l'indennità per la funzione di pubblica sicurezza attribuita ai sensi dell'art 10 della Legge 7/3/86 n° 65, l'indennità di trasferta se dovuta.

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente possono essere attribuite, nelle modalità stabilite in sede di accordo decentrato, specifiche indennità in relazione alla particolarità del servizio svolto (turno, reperibilità, disagio, ecc.).

ART. 17 - CONGEDO ORDINARIO

Il personale del Corpo di Polizia Provinciale, ferma restando la necessità di garantire il servizio minimo, dovrà usufruire del congedo ordinario di norma entro l'anno solare cui si riferisce. Per particolari esigenze di servizio il godimento del congedo ordinario può essere rinviato all' anno successivo, entro i limiti stabiliti dal CCNL.

ART. 18 - REPERIBILITA'

Tenuto conto della particolarità del servizio, l'organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale potrà prevedere turni di reperibilità ai fini della quale il Comandante dovrà assicurare una rotazione equa di tutto il personale in relazione allo svolgimento di determinati servizi ed in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto secondo le previsioni del CCNL.

Il personale in reperibilità dovrà consentire di poter essere rintracciato, secondo modalità preventivamente stabilite dall'Amministrazione. Il Comandante e il Dirigente dovranno essere sempre reperibili, ai sensi della vigente normativa degli Enti locali.

ART. 19 - MOBILITA'

L'impiego del personale del Corpo di Polizia Provinciale presso altre strutture dell'Ente non può avvenire se non per mansioni istituzionali della Polizia Provinciale e subordinatamente al nulla osta del Dirigente, su proposta del Comandante.

Gli istituti del distacco o del comando sono consentiti, previa acquisizione del nulla osta del Dirigente, su proposta del Comandante, soltanto quando i compiti assegnati afferiscano alle funzioni di polizia locale; il personale eventualmente distaccato o comandato resta soggetto alla disciplina dell'Ente ed in particolare alle disposizioni del presente regolamento.

Il trasferimento da e per altro ente è autorizzato, previo nullaosta del Dirigente, esclusivamente per il personale dell'area di vigilanza, già appartenente a corpi o servizi di polizia locale, in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento dei compiti assegnati al Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 20 – MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al Corpo di Polizia Provinciale è consentito tramite selezione pubblica o tramite selezione pubblica con riserva di posti al personale interno.

L'accesso al Corpo di Polizia Provinciale, nell'ambito della qualifica professionale C1, può avvenire anche tramite selezione interna, così come previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti in possesso dei requisiti di accesso dall'esterno, attraverso prove selettive analoghe a quelle previste

per la selezione pubblica e la partecipazione al corso di prima formazione durante il periodo di prova appositamente organizzato dall'Ente di appartenenza.

ART. 21 – PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE

L'Amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Corpo di Polizia Provinciale, nei casi e secondo le modalità del Regolamento generale del personale e delle vigenti norme contrattuali.

Il personale usufruisce di assicurazione contro gli infortuni, di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi e di tutto il materiale e i mezzi in dotazione, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

CAPO IV – MEZZI E STRUMENTI DI SERVIZIO

ART. 22 – VEICOLI IN DOTAZIONE

I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Provinciale possono essere preventivamente immatricolati a tale scopo; le caratteristiche sono stabilite dalla Legge Regionale 2 agosto 1997, n. 83, con colori di base grigioverde, le scritte rosso pantone in negativo e sono dotati di segnali distintivi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.

I mezzi in dotazione debbono essere usati solo per ragioni di servizio e devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.

Il Dirigente, su proposta del Comandante del Corpo può, in casi urgenti e particolari, autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone, che abbiano un rapporto istituzionale, funzionale o convenzionale con l'ente, purché di tali fatti sia informato il Comandante del Corpo.

Ogni automezzo in dotazione sarà (di norma) equipaggiato dagli strumenti di cui all'allegato "C" del presente Regolamento.

ART. 23– PATENTE DI SERVIZIO

Al personale che svolge il servizio di Polizia stradale è rilasciata una Patente di servizio ai sensi dell'art.139 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità sancite dal D.M. 11 agosto 2004 n.246.

CAPO V - ARMAMENTO

ART. 24 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMAMENTO

L'armamento è costituito da:

- a) pistola calibro 9 x 21, dotata di doppio caricatore, per difesa personale;
- b) armi lunghe come previsto dall'art. 13 della legge 157/92 per l'abbattimento di animali nei singoli casi in cui vengano decisi interventi di contenimento dalle autorità competenti.

Il Comandante può autorizzare per scopo di cattura l'uso di armi con proiettili narcotizzanti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

E' tassativamente vietato al personale portare in servizio armi non in dotazione.

In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata.

Al personale incombono personalmente le responsabilità di legge e di regolamento per la detenzione e l'uso delle armi.

Le armi assegnate in via continuativa ad ogni singolo appartenente al Corpo, al di fuori dell'orario di servizio, sono custodite, a propria cura, presso le relative abitazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia richiede al Prefetto la qualità di Agente di pubblica sicurezza per il personale del Corpo, ai sensi dell'art. 5, punto 2, della L. 65/86, secondo le modalità previste dallo stesso articolo per il Sindaco.

ART. 25 - MUNIZIONAMENTO

Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Comandante del Corpo.

Per gli interventi di riequilibrio biologico, sanitario o di pubblica incolumità possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti o anestetizzanti.

Ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è assegnato, a corredo dell'arma di ordinanza, un congruo numero di cartucce che deve essere conservato come riserva permanente.

La Provincia provvede all'acquisto delle munizioni, che vengono assegnate al Comandante del Corpo e custodite presso l'armeria.

E' compito del responsabile dell'armeria la tenuta del registro delle assegnazioni delle munizioni al personale e del registro delle armi in dotazione, opportunamente vistati dall'Autorità di pubblica sicurezza.

ART. 26 - ARMERIA, TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Presso la sede del Corpo di Polizia Provinciale può essere predisposta l'armeria, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 12 e segg. del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, per la custodia dell'armamento in dotazione, nonché delle armi poste sotto sequestro nell'attività di servizio.

Le caratteristiche e le regole di funzionamento sono quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 27 - ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE AL TIRO

Su disposizione del Comandante del Corpo, il personale è obbligato a svolgere le esercitazioni al tiro alle quali il personale del Corpo è obbligato a partecipare, nella misura di almeno tre sessioni annuali.

L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo.

CAPO VI - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

ART. 28 REGISTRI DI SERVIZIO

Nell'Ufficio del Corpo e sotto la responsabilità del Comandante devono essere tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:

- a) registro di protocollo dei processi verbali;
- b) registro delle notizie di reato;
- c) registro delle notificazioni;
- d) registro di protocollo di tutte le attività e comunicazioni relativi a tutta l'attività del servizio;
- e) registro del materiale sequestrato;
- f) registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;
- g) registro di carico e scarico del materiale.

ART. 29 - CONSERVAZIONE DEL MATERIALE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

Le armi, le munizioni e gli altri materiali sequestrati nell'espletamento del servizio debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

ART. 30 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al personale di Polizia Provinciale.

ART. 31 – PARI OPPORTUNITÀ

Il presente Regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all'assunzione ed al trattamento del personale addetto al servizio di Polizia Provinciale.

ART. 32 – NORME INTEGRATIVE

Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dalla legge 7.3.86 n. 65.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del CCNL degli Enti Locali, delle Leggi dello Stato, Regionali e di ogni altra Legge o disposizione specifica per la Polizia Locale.

Con riferimento all'Uniforme degli appartenenti al corpo di Polizia Provinciale si fa rinvio all'Allegato "A" facente parte integrante del presente regolamento.

Con riferimento all'Ordine dei Distintivi e i Gradi si fa rinvio all'Allegato "B" facente parte integrante del presente Regolamento.

Con riferimento alle Dotazioni degli automezzi e degli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale si fa rinvio all'Allegato "C" facente parte integrante del presente Regolamento.

ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

L'approvazione del presente Regolamento comporta l'abrogazione di tutti i precedenti provvedimenti, approvati con Delibera di Giunta Provinciale e disciplinanti la stessa materia regolamentata dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa Deliberazione di approvazione.

ALLEGATO "A"
UNIFORME DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

ART. 1

La foggia dei capi di abbigliamento e degli accessori costituenti l'uniforme degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono stabiliti dalla L.R. 2 Agosto 1997, n.83.

- a) grigio chiaro per i tessuti della divisa di rappresentanza e verde loden per la divisa ordinaria;
- b) nero per il cuoio;
- c) blu bordato d'oro per le targhette con i distintivi di grado.

ART. 2

Sul copricapo e sugli indumenti esterni (giacca, giubba o camicia) vanno applicati le placche, gli alamari, i distintivi di grado e le placche di riconoscimento e la scritta Polizia Provinciale.

ART. 3

La fornitura del vestiario avviene nei modi seguenti:

- a) Ogni due anni viene fornita l'uniforme ordinaria come di seguito specificata:
 - n. 1 giacca in goretex o similare in tessuto impermeabile e traspirante con imbottitura sfoderabile;
 - n. 3 pantaloni estivi modello militare in tela;
 - n. 3 pantaloni invernali modello militare. in tela rinforzata;
 - n. 3 camicie in cotone a manica corta con spalline, pattina pettorale e taschini con pattina e bottone;
 - n. 3 camicie in cotone a manica lunga;
 - n. 3 magliette tipo polo a manica corta
 - n. 2 maglie in lana girocollo con spalline e taschino con pattina e bottone;
 - n. 1 berretto tipo norvegese estivo;
 - n. 1 berretto tipo norvegese invernale;
 - n. 5 paia di calzettoni in cotone;
 - n. 5 paia di calzettoni in lana;
 - n. 1 paio di scarponi in goretex o similare in tessuto impermeabile e traspirante estivi;
 - n. 1 paio di scarponi in goretex o similare in tessuto impermeabile e traspirante invernali;
 - n. 1 paio di stivali in gomma di colore verde al ginocchio;

- b) Ogni sei anni viene fornita l'uniforme di rappresentanza come di seguito specificata:
 - n. 1 giacca invernale in lana;
 - n. 2 pantaloni invernali di lana;
 - n. 1 giacca estiva in tessuto fresco lana;
 - n. 2 pantaloni estivi in tessuto fresco lana;
 - n. 1 berretto rigido invernale (stesso tessuto giacca);
 - n. 1 berretto rigido estivo (stesso tessuto giacca);
 - n. 2 camicie in cotone manica lunga;
 - n. 2 camicie in cotone manica corta. con spalline, pattina pettorale e taschini con pattina e bottone;
 - n. 2 cravatte;

- n. 4 paia di calzini in lana;
 - n. 4 paia di calzini in cotone;
 - n. 1 paio di scarpe basse allacciate invernali;
 - n. 1 paio di scarpe basse allacciate estive;
- c) Ogni quattro anni vengono forniti i seguenti accessori:
- n. 2 cinturoni in cuoio con fregio;
 - n. 1 porta manette in cuoio;
 - n. 1 fondina, ad estrazione rapida, per pistola in cuoio;
 - n. 2 paia di guanti in pelle;
 - n. 1 paio di guanti da lavoro;
 - n. 1 sopra pantalone in goretex o similare in tessuto impermeabile e traspirante;
 - n. 1 paio di stivali in gomma di colore verde alla coscia;
 - n. 2 coppie di alamari;
 - n. 2 placche per berretto;
 - n. 2 placche di riconoscimento;
 - n. 4 coppie di targhette con distintivi di grado;

ART. 4

In caso di logoramento di una parte o di tutti gli indumenti e accessori, può essere anticipata la fornitura previa restituzione dei capi usurati.

ART. 5

Il servizio è svolto indossando l'uniforme ordinaria.

I cambi stagionali e l'impiego dell'uniforme di rappresentanza sono disposti dal Dirigente su proposta del Comandante del Corpo.

**ALLEGATO ‘B’
ORDINE DEI DISTINTIVI e GRADI**

L’organizzazione gerarchica del Corpo di Polizia Provinciale è strutturato in 5 categorie

- Comandante
- Vice Comandante
- Ufficiali
- Ispettori
- Agenti

All’interno di ciascuna categoria si articolano i gradi determinanti la scala gerarchica, così come indicato nella seguente tabella, che riporta l’equiparazione delle categorie e delle funzioni e/o dell’anzianità ai gradi.

GRADO	CATEGORIA	FUNZIONE	DISTINTIVI
Ten. Colonnello	D3 Giuridico	Comandante	1 torre con due stelle a sei punte bordate di rosso
Maggiore	D1 giuridico	Vice Comandante scelto tra gli Ufficiali	1 torre con una stella a sei punte
Capitano	D1 giuridico	Ufficiale D3 a seguito di Posizione Economica	3 stelle a sei punte
Tenente	D1 giuridico	Ufficiale D2 a seguito di Posizione Economica.	2 stelle a sei punte
Sottotenente	D1 giuridico all’atto della nomina	Ufficiale all’atto della nomina	1 stella a sei punte
Ispettore Superiore UPG	C1 giuridico C5 a seguito di Posizione Economica	Agente con mansioni speciali di coordinamento e controllo cui è attribuita la qualifica di UPG	Una barra con un pentagono ed un rombo con la scritta UPG
Ispettore Superiore	C1 giuridico	Agente con mansioni speciali di coordinamento e controllo o C5 Posizione Economica.	Una barra con un pentagono ed un rombo
Ispettore Capo	C1 giuridico	Agente dopo 15 anni di anzianità o C4 Posizione Economica	3 pentagoni
Ispettore	C1 giuridico	Agente dopo 10 anni di anzianità o C3 Posizione Economica	2 pentagoni
Vice Ispettore	C1 giuridico	Agente dopo 5 anni di anzianità o C2 Posizione Economica.	1 pentagono
Agente	C1 giuridico	Agente all’atto della nomina	1 baffo

ALLEGATO “ C”

Art. 1 DOTAZIONI

Oltre a quanto previsto nel Regolamento, verrà assegnato:

A) Dotazione Personale ad ogni singolo appartenente al Corpo della Polizia Provinciale

- n. 1 telefono cellulare e/o apparecchiatura ricetrasmittente
- n. 1 paio di stivali di gomma al ginocchio;
- n. 1 paio di stivali di gomma alla coscia;
- n. 1 paletta a norma con il Codice della Strada;
- n. 1 paio di manette con porta manette in cuoio
- n. 1 fischietto metallico;
- n. 1 borsello per blocchi verbali;
- n. 1 binocolo
- n. 1 fettuccia metrica della lunghezza di ml 20;
- n. 1 giubbotto antiproiettile per servizi notturni o antibracconaggio
- n. 1 giubbino/gilet leggero ad alta visibilità con scritta rifrangente “Polizia Provinciale” per servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art 162 comma 4 ter del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

B) Dotazione automezzo

- n. 1 macchina fotografica digitale
- n. 1 o più lampade portatili ricaricabili
- n. 1 estintore ricaricabile;
- n. 1 kit di pronto soccorso;
- n. 1 kit per prelievi;
- n. 1 kit per rilevare incidenti stradali
- n. 1 kit necessario per i posti di blocco
- kit D.P.I. previsti dal R.S.P.P. come stabilito dal D.Lgs. 81/08
- n. 1 GPS
- n. 1 PC portatile veicolare con tecnologia tipo Bluetooth per la connessione Wireless ad altre apparecchiature
- n. 1 Stampante portatile tipo Bluetooth
- Prontuari operativi e blocchetti a ricalco per la redazione verbali relativi alle materie di competenza